

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

In via preliminare la Commissione Tributaria rileva che l'esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il Ricorso ad Accertamento Sintetico, ex art. 39 del DPR 600/73, ma non impone all'AF di riconoscere l'esistenza delle poste registrate nelle scritture contabili, atteso che l'onere della prova circa la riconciliazione tra inventario di diritto ed inventario di fatto non incombe all'Amministrazione Finanziaria, ma al Contribuente. Ciò comporta che in caso di "differenze inventariali", ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci esistenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione di beni in evasione d'imposta, salvo dimostrazione contraria da parte del Contribuente.

Nel caso in esame è stato lo stesso Contribuente ad individuare le differenze inventariali e ciò doveva imporre all'Ufficio una migliore analisi circa le cause di tali differenze. Tale considerazione parte dalla valutazione dei seguenti elementi:

- a) Il valore di tale differenze non è particolarmente significativo;
- b) La registrazione di tali differenze in contabilità dimostra il comportamento corretto della Ricorrente;
- c) La Ricorrente ha illustrato il processo produttivo adottato, chiarendo la peculiarità della propria attività e rilevando che i beni oggetti delle riscontrate differenze inventariali non possono avere una commercialità autonoma. In pratica tali beni non possono essere impiegati al di fuori di settori industriali specializzati.

La Commissione Tributaria ritiene che tali differenze, entro certi limiti e dopo un'analisi del processo produttivo, possano essere considerate un fenomeno fisiologico, che può dipendere da molteplici fattori che devono essere analizzati dall'Ufficio. La richiamata presunzione di cessione non opera se il Contribuente dimostra che i beni sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti.

La Commissione Tributaria ritiene opportuno richiamare la Circolare 31/E del 2 Ottobre 2006 che chiarisce che le differenze inventariali non necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione d'imposta, ma si generano anche in relazione all'ordinaria dinamica gestionale del magazzino. Ciò comporta che l'AF, in tali casi, non deve limitarsi alla ripresa a tassazione degli importi corrispondenti al valore delle predette differenze, ma deve analizzare il processo di formazione degli inventari e la possibilità fisiologica o patologica di creare tali differenze.

La Commissione Tributaria ha attentamente analizzato il processo produttivo della Società Ricorrente che non risulta essere contrastato dall'Ufficio. L'AF ha semplicemente, e senza ulteriori analisi, posto in essere la presunzione di vendita delle differenze inventariali, senza valutare le motivazioni addotte dalla Ricorrente. Nel caso in esame tali differenze sono correlate a macchine composite che richiedono, pertanto, la fabbricazione e l'assemblaggio di diverse migliaia di componenti. La descritta complessità dei prodotti, unita alla circostanza che la produzione è articolata in una pluralità di fasi, rende complessa la gestione dei movimenti dei magazzini. In questo contesto appare fisiologico che emergano differenze inventariali che non sono sintomo di vendita di beni non assoggettata ad imposta.

In definitiva la Società Ricorrente ha fornito la prova contraria che contrasta la richiamata presunzione di vendita dei beni. La Società Ricorrente produce macchinari di grandi dimensioni, attraverso un procedimento di lavorazione ed assemblaggio molto complesso e tale da comportare numerose e ripetute

movimentazioni di magazzino, con prelievi, trasferimenti di materie prime e semilavorati. Convincente risulta quindi la considerazione che la complessità della gestione del magazzino possa legittimamente produrre differenze inventariali che, nel caso de quo, peraltro, sono di lieve entità e riscontrate dallo stesso Ricorrente. Parimenti non contrastata è la circostanza che le materie prime di cui alle differenze inventariali sono destinati esclusivamente al montaggio delle macchine prodotte dalla Società Ricorrente.


La complessità della situazione e la particolarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il Ricorso. Spese compensate.

Bologna, 7 Febbraio 2017

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

